

Rilevanza fiscale: dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale si considera effettuata l'opzione. Dalla stessa data è eliminato il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione di imposta.

Imposta sostitutiva:

- per differenze di valore fino a €5 mln: **12%**
- per differenze di valore tra €5 mln e 10 mln: **14%**
- per differenze di valore superiori a €10 mln: **16%**

Nel caso in cui l'opzione sia esercitata in più periodi di imposta in relazione a **classi distinte** di beni e altri elementi, ai fini della **determinazione dell'aliquota** progressiva **assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.**

Vincolo di 4 anni, prima di essere ceduti.

Realizzo dei beni prima del quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione,

- il costo fiscale dei beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC è ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto;
- la plusvalenza è aumentata (o la minusvalenza è diminuita) dal disallineamento originario e dai maggiori ammortamenti nel frattempo dedotti;
- l'imposta sostitutiva è scomputata dall'imposta sui redditi.

Cessione dei beni nel corso dello stesso periodo di imposta di esercizio dell'opzione: le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Per l'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.

Le **cessioni dei beni**, una volta effettuato il riallineamento, comportano la **rideterminazione dell'imposta** sostitutiva complessivamente dovuta: una parte della stessa è scomputata, infatti, dall'imposta sui redditi determinata per il periodo di imposta in cui avviene la cessione del bene. Laddove la cessione sia effettuata prima del pagamento delle rate successive alla prima, le stesse non saranno dovute e lo scomputo riguarderà esclusivamente la prima rata. Inoltre, una procedura complessa dovrà essere effettuata nel caso in cui il riallineamento non sia stato effettuato complessivamente in modo immediato su tutti i righi ma è suddiviso su più periodi di imposta. È necessario, infatti, per determinare l'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo, fare riferimento all'aliquota marginale dell'imposta.

IRAP

In mancanza di opzione per riallineamento

L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, previa indicazione nel quadro EC, è **recuperato a tassazione in 6 quote costanti** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota Irap, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto.

In caso di opzione per riallineamento

L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la **disapplicazione**, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni concernenti il recupero a tassazione in **6 quote costanti** delle medesime differenze e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

Opzione esercitata dopo il 1° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007

La parte delle quote costanti già recuperate a tassazione ai fini dell'Irap, in correlazione alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile agli effetti dell'Irap relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (per evitare il doppio recupero a tassazione).

Versamento: avviene in 3 rate:

- **30%** entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione;
- **40%** e il restante **30%** entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi di imposta successivi.

Sulla seconda e terza rata: **interessi** nella misura del **2,5%** annui.

Opzione: si esercita effettuando il **versamento della prima delle 3 rate:**

entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi, relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento.

RICAVI - Artt. 85 / 2425 bis

A 1) **Ricavi delle vendite e prestazioni** - I ricavi ed i proventi vanno esposti al netto di resi, sconti di natura